

DELIBERA N.21/23/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PARENTINI AUTOTRASPORTI/VODAFONE ITALIA S.P.A. (GU14/562352/2022)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 27 giugno 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal d.lgs 207/21, di seguito denominato “*Codice*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA l’istanza dell’utente Parentini Autotrasporti del 4 novembre 2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, già cliente dell'operatore Vodafone Italia S.p.A., nell'istanza introduttiva del procedimento ha rappresentato quanto segue:

a. *“Il cliente a causa del continuo malfunzionamento della linea, segnalato a Vodafone si vede costretto a migrare le linee mobili e la linea fissa verso altro operatore; la Vodafone ha continuato a fatturare nonostante il reclamo e la disdetta”.*

In base a tali premesse, parte istante ha avanzato le seguenti richieste:

- i. la liquidazione di un indennizzo per i disservizi subiti;
- ii. lo storno delle *“fatture emesse post disdetta”*;
- iii. la liquidazione di un indennizzo per la mancata risposta al reclamo del 9 febbraio 2022;
- iv. la liquidazione di un indennizzo per il ritardo nella disattivazione delle linee;
- v. la liquidazione delle spese di procedura.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore Vodafone Italia S.p.A., nell'ambito dell'istruttoria, ha rappresentato che l'istante aveva attivi i seguenti servizi: un *link* con associato il n. 010711xxx, presso la sede di via xxxxx (Genova); un *link OneNet P.IVA* con associato il n. 0587476xxx, presso la sede di via xxxxxx (Pontedera); quattro SIM voce con piano *Zero:Red*; una *SIM IoT Free Call*. Per quanto concerne le cinque SIM mobili, a sistema risulta una MNP espletata verso Fastweb il 25 febbraio 2022. In merito, invece, ai numeri fissi oggetto del GU14 è presente a sistema solo una richiesta di migrazione per il n. 010711xxx, espletata regolarmente il 9 marzo 2022. In data 23 febbraio 2022 è pervenuta una richiesta di recesso per la linea n. 0587476xxx, gestita con la disattivazione della stessa in data 24 marzo 2022. Vodafone Italia S.p.A. ha ritenuto, poi, del tutto priva di pregio la contestazione relativa ai malfunzionamenti e disservizi sulla linea con n. 0587476xxx (parte dati) e sulle linee mobili, in quanto oltremodo generica. Nel caso di specie, ha sottolineato l'operatore, l'istante non ha prodotto le schermate del *software Nemesys* a dimostrazione della lamentata scarsa velocità di navigazione per la linea dati. Peraltro, a seguito del reclamo del 9 febbraio 2022, Vodafone Italia S.p.A. ha verificato lo stato del funzionamento del servizio, non riscontrando anomalie. Al riguardo, i tecnici hanno comunicato che eventuali rallentamenti nella connessione potevano essere causati dai numerosi apparati connessi al *router*. Vodafone Italia S.p.A. ha, inoltre, valutato del tutto infondate le pretese dell'istante anche in ragione della natura stessa del servizio di comunicazione su rete mobile per il quale *“non è possibile determinare il luogo di esecuzione del contratto, ben potendo il luogo dell'acquisto della sim, la residenza del cliente o anche l'effettiva zona di utilizzo del credito corrispondere a luoghi geograficamente distinti. Alla luce di tanto, il gestore assicura e pubblicizza una copertura territoriale dei propri servizi progressivamente estesa ma mai una copertura certa e totale, impresa che ancora oggi – nonostante i rilevanti progressi tecnologici –*

risulta non realistica". L'operatore ha, poi, richiesto il rigetto della domanda di storno delle fatture emesse dalla Società tenuto conto che "[l]a richiesta dell'istante è, comunque, generica, non circostanziata e non puntuale nelle allegazioni in merito agli asseriti errori di fatturazione" e che non sono presenti, in atti, reclami in merito alla fatturazione. L'istante ha, peraltro, sospeso integralmente il pagamento delle fatture, maturando importi insoluti per un totale di euro 2.202,67. Quanto alle contestazioni sui costi di recesso, Vodafone Italia S.p.A. ha precisato che "gli stessi devono considerarsi dovuti atteso che l'istante ha cessato il rapporto contrattuale ben prima dei 24 mesi di vincolo e che i costi associati al recesso anticipato sono stati accettati in PdA con apposita firma e sono illustrati nei dettagli dei piani e nelle CGC. Si precisa che con le offerte Zero:Red, OneBusiness e OneNet è incluso il servizio YourDrive by BabylonCloud, che include 1 Tera di spazio di archiviazione in cloud. YourDrive by BabylonCloud viene fornito gratuitamente, sempre che il Cliente, al momento del recesso, abbia corrisposto un importo pari ai corrispettivi dovuti per l'offerta per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di adesione all'offerta medesima. In difetto, il Cliente prende atto e accetta la perdita del beneficio economico sul prezzo di YourDrive by BabylonCloud. Quindi il Cliente sarà obbligato a pagare un importo forfetario a titolo di conguaglio sul corrispettivo previsto per la fruizione di YourDrive by BabylonCloud. Vengono fatti salvi eventuali e ulteriori importi dovuti dal Cliente, quali, senza pretesa alcuna di esaustività, i costi di disattivazione, i ratei dei costi di attivazione o relativi ad apparati. L'importo dovuto a titolo di conguaglio per YourDrive by BabylonCloud è 200 euro in caso di mancato pagamento di un importo pari ad almeno la metà dell'importo corrispondente al corrispettivo dovuto per 24 mesi e 100 euro in caso di pagamento di un importo pari ad almeno la metà dell'importo corrispondente al corrispettivo dovuto per 24 mesi, ma inferiore allo stesso". Per quanto concerne la rete fissa, Vodafone Italia S.p.A. ha rappresentato che, nell'offerta commerciale, sono illustrati anche i costi di disattivazione (pari a euro 35,00) e il contributo di attivazione, pari a euro 240,00 che l'utente aveva scelto di rateizzare in 48 mesi, con un contributo di euro 5,00 mensili. Con riguardo alla fattura n. AO18120xxx del 13 ottobre 2022, Vodafone Italia S.p.A. ha richiamato l'art. 6.3 delle CGC, che statuisce espressamente che "[c]onformemente a quanto previsto dalla delibera 179/03/CSP Vodafone si riserva la facoltà di addebitare al Cliente a) i costi operativi sostenuti in caso di mancato pagamento delle fatture per incapienza del conto corrente bancario su cui il Cliente ha domiciliato il pagamento delle fatture; b) un importo una tantum a titolo di rimborso dei costi di recupero del credito sostenuti in caso di morosità del cliente e c) un importo una tantum a rimborso dei costi sostenuti per la riattivazione del Servizio successivamente alla sospensione dello stesso per morosità del Cliente. Gli importi di tali costi saranno pubblicati nella sezione "Sito del consumatore" del sito www.vodafone.it. e saranno oggetto di periodico aggiornamento sulla base dei costi sostenuti da Vodafone". L'operatore ha ribadito, dunque, la correttezza della fatturazione emessa. Infine, Vodafone Italia S.p.A. ha contestato la richiesta di indennizzo per il mancato riscontro al reclamo, atteso che allo stesso è stata, invece, fornita risposta. Alla luce di quanto rappresentato, Vodafone Italia S.p.A. ha chiesto il rigetto dell'istanza.

3. Motivazione della decisione

In relazione alle doglianze dedotte in controversia, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte per i motivi che seguono.

In via preliminare, dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che l'utente aveva attivi presso Vodafone Italia S.p.A. due *link* con associate le numerazioni 010711xxx (*link* n. 10324xxx - sede di Genova) e 0587476xxx (*link* n. 10260xxx - sede di Pontedera), quattro SIM ricaricabili e una SIM *IoT*. In ragione di asseriti malfunzionamenti, l'istante ha deciso di migrare la linea fissa n. 010711xxx e le cinque SIM verso altro operatore. Quest'ultime sono migrate in Fastweb S.p.A. il 25 febbraio 2022. Per quanto concerne le numerazioni fisse, il numero 010711xxx è migrato verso altro operatore il 9 marzo 2022; per l'utenza n. 0587476xxx, in data 23 febbraio 2022 l'istante ha trasmesso, tramite PEC, una richiesta di recesso e la numerazione è stata disattivata da Vodafone Italia S.p.A. in data 24 marzo 2022. L'utente ha presentato, poi, nei confronti di Vodafone Italia S.p.A. l'istanza di conciliazione UG/558490/2022 del 18 ottobre 2022, propedeutica all'instaurazione del presente procedimento. In particolare, la parte istante ha contestato, tra le diverse doglianze, il prosieguo della fatturazione da parte di Vodafone Italia S.p.A. in un periodo successivo alla migrazione verso altro gestore. Tuttavia, dalla disamina delle fatture contestate (n. AO04466xxx del 12 marzo 2022, n. AO8417xxx del 14 maggio 2022 e n. AO18120xxx del 13 ottobre 2022) è emerso che le fatture di marzo e maggio 2022 recano sostanzialmente costi di recesso, mentre la fattura di ottobre 2022 è relativa ai costi di disattivazione per mancato pagamento.

Tanto premesso, la richiesta dell'istante di cui al punto i., relativa alla liquidazione di un indennizzo "*per i disservizi subiti*", non può essere accolta in ragione della estrema genericità della domanda, non suffragata da documentazione e argomentazioni adeguate a supporto della richiesta medesima.

La domanda *sub* ii., relativa allo storno delle "*fatture emesse post disdetta*", può trovare parziale accoglimento per le seguenti ragioni. Preliminarmente, va precisato che le doglianze dell'istante sono relative alle fatture n. AO04466xxx del 12 marzo 2022, n. AO8417xxx del 14 maggio 2022 e n. AO18120xxx del 13 ottobre 2022, allo stato insolute.

Dalla disamina della predetta documentazione, è emerso che la fattura n. AO04466xxx del 12 marzo 2022 (periodo 10 gennaio 2022 - 09 marzo 2022) di euro 1.536,47, reca i costi fissi per il *link* n. 10260xxx (collegato al n. 0587476xxx), i costi fissi/variabili per le cinque SIM, i costi fissi/variabili e di disattivazione per il *link* n. 10324xxx (collegato al n. 010711xxx); si ricorda che quest'ultime utenze sono state oggetto di migrazione il 25 febbraio 2022 (SIM) e il 9 marzo 2022 (*link* rete fissa). Nella successiva fattura n. AO8417xxx del 14 maggio 2022 (periodo 10 marzo 2022 - 09 maggio 2022), di euro 482,96, sono presenti i costi fissi/variabili e il costo di disattivazione per il *link* n. 10260xxx (n. 0587476xxx), per il quale era pervenuta richiesta di recesso il 23 febbraio 2022, espletata il 24 marzo 2022. Da ultimo, la fattura n. AO18120xxx del 13 ottobre 2022 (periodo 10 maggio 2022 - 8 ottobre 2022), di euro 183,24, reca i soli addebiti per disattivazione per mancato pagamento.

Con riguardo alle fatture emesse nei mesi di marzo e maggio 2022, Vodafone Italia S.p.A. ha eccepito in memoria che le fatture contestate dall'istante recano i costi - riconducibili alla voce "*Conguaglio Servizi Digitali*" - per il servizio *YourDrive by BabylonCloud*, incluso nelle offerte *Zero:Red*, *OneBusiness* e *OneNet*, dovuti per esplicita previsione contrattuale anche in caso di recesso anticipato. Inoltre, sempre con riferimento al citato servizio, l'operatore ha precisato in udienza che si tratta di una licenza per servizi *Cloud* - onerosa per il gestore - ceduta da Vodafone Italia S.p.A. a determinate condizioni economiche e della quale l'utente può continuare a fruire anche dopo il passaggio ad altro operatore.

A tale riguardo, deve rappresentarsi che Vodafone Italia S.p.A. non ha indicato, in modo chiaro e trasparente, nell'offerta commerciale e nella PdA, la reale natura del costo imputato per il recesso anticipato del servizio digitale - riferibile al "costo di licenza" del servizio aggiunto - né ha rappresentato che quest'ultimo sarebbe stato fruibile anche con altro gestore, venendo meno ai previsti obblighi in materia di trasparenza informativa.

Peraltro, la precisazione che si tratta di un servizio *Cloud* erogato in virtù di una licenza può indurre a ritenere che l'offerta contrattuale avrebbe dovuto essere approvata espressamente con una doppia sottoscrizione, dal momento che riguarda fattispecie potenzialmente autonome (contratto per l'utilizzo di servizi di comunicazione e contratto di utilizzo di licenza) che prevedono altresì, nel caso della licenza, la fruizione di un servizio con vincoli di durata.

Nel caso di specie, va evidenziato in particolare che, sulla base di quanto prodotto in atti, non è stato possibile accertare se i costi previsti per il recesso anticipato del servizio digitale - in ragione della onerosità degli stessi - siano stati chiaramente illustrati ed esplicitamente accettati dall'utente al momento dell'adesione alla proposta contrattuale.

Al riguardo, non si valutano sufficienti l'allegazione dei termini e condizioni nell'offerta commerciale ("*Con l'offerta è incluso il servizio YourDrive by BabylonCloud, che include 1 Tera di spazio di archiviazione in cloud. YourDrive by BabylonCloud verrà fornito gratuitamente, sempre che il Cliente, al momento del recesso, abbia corrisposto un importo pari ai corrispettivi dovuti per l'offerta per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di adesione all'offerta medesima. In difetto, il Cliente prende atto e accetta la perdita del beneficio economico sul prezzo di YourDrive by BabylonCloud. Quindi il Cliente sarà obbligato a pagare un importo forfettario a titolo di conguaglio sul corrispettivo previsto per la fruizione di YourDrive by BabylonCloud. Vengono fatti salvi eventuali e ulteriori importi dovuti dal Cliente, quali, senza pretesa alcuna di esaustività, i costi di disattivazione, i ratei dei costi di attivazione o relativi ad apparati. L'importo dovuto a titolo di conguaglio per YourDrive by BabylonCloud è 200 euro in caso di mancato pagamento di un importo pari ad almeno la metà dell'importo corrispondente al corrispettivo dovuto per 24 mesi e 100 euro in caso di pagamento di un importo pari ad almeno la metà dell'importo corrispondente al corrispettivo dovuto per 24 mesi, ma inferiore allo stesso*"), né la sottoscrizione, nel contratto, delle due pagine dedicate alla "Firme per accettazione", nelle quali il cliente dichiara di essere a conoscenza e di accettare le condizioni generali di contratto (solo richiamate).

Si ritiene, infatti, che Vodafone Italia S.p.A., in ossequio al principio di trasparenza e secondo le regole della correttezza nei confronti del cliente, avrebbe dovuto assicurare all'utente un'informazione maggiormente chiara, corretta ed esauriente, finalizzata ad

agevolare la comprensione delle caratteristiche e del costo del servizio offerto, con precipuo riferimento alle vincolanti previsioni contrattuali inerenti al servizio *YourDrive by BabylonCloud* incluso nelle offerte *Zero:Red*, *OneBusiness* e *OneNet* e alla reale natura dello stesso (licenza).

Del resto, la stessa Autorità - in riferimento al servizio *Vodafone Drive by BabylonCloud* - con la delibera n. 100/22/CONS del 7 aprile 2022, ha ritenuto di comminare a Vodafone Italia S.p.A. per la violazione delle norme in materia di trasparenza informativa con riferimento alle offerte da rete fissa dedicate alle Piccole e Medie Imprese (“One Net Ufficio”, “One Net Ufficio +”; “One Net Azienda”, “One Net Azienda+”), delle offerte dedicate alle Partite IVA (“One Business”; “One Net Partite IVA”), una sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 98, comma 16, del Codice.

Ciò in quanto Vodafone Italia S.p.A. “A) non ha rispettato i previsti requisiti di trasparenza per le offerte dedicate alle Piccole e medie imprese “One Net Ufficio”, “One Net Ufficio +”; “One Net Azienda”, “One Net Azienda+” e alle Partite IVA (offerte “One Business”; “One Net Partite IVA”), di cui agli artt. 70 e 71, del Codice in combinato disposto con l’articolo 3, commi 1 e 3, e dell’articolo 4 lettera b) della delibera n. 252/16/CONS. A tale riguardo l’Autorità ha evidenziato, nella citata delibera, che l’offerta non è stata comunque chiaramente illustrata nei *link* dedicati, in difformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della delibera n. 252/16/CONS.

Per quanto sopra esposto, può ritenersi che Vodafone Italia S.p.A. sia tenuta a stornare le somme addebitate nelle fatture n. AO04466xxx del 12 marzo 2022 e n. AO8417xxx del 14 maggio 2022 a titolo di “Conguaglio Servizi Digitali”, come segue: a) nella fattura n. AO04466xxx, euro 163,93 (oltre IVA) per ciascuna delle quattro SIM ricaricabili e per il *link* n. 10324xxx; b) nella fattura n. AO8417xxx, euro 163,93 (oltre IVA) per il *link* n. 10260xxx.

Infine, con riguardo alla fattura n. AO18120xxx del 13 ottobre 2022, di euro 183,24 (inclusa IVA e spese di spedizione), va rilevato che l’unico addebito presente è imputato alla voce “Add. disatt. mancato pagamento”. Tale costo, come riportato sul sito dell’operatore, è riferito a un “[i]mporto una tantum a titolo di rimborso dei costi di recupero del credito sostenuti in caso di disattivazione del cliente per morosità: 149 € + IVA”. Orbene, premesso che tutti i servizi attivi in Vodafone Italia S.p.A. sono stati disattivati per migrazione o recesso e non per mancato pagamento - peraltro, nelle fatture di marzo e maggio 2022 sono imputati euro 30,00 quali costi di disattivazione per ciascuna delle due linee fisse - tale previsione non si ritiene applicabile al caso di specie e, pertanto, la fattura n. AO18120xxx andrà integralmente stornata.

La richiesta di cui al punto iii., relativa alla liquidazione di un indennizzo per la mancata risposta al reclamo del 9 febbraio 2022, non può essere accolta atteso che lo stesso è stato riscontrato in forma scritta da Vodafone Italia S.p.A. il 16 febbraio 2022, tramite PEC allegata in atti dall’operatore unitamente alla ricevuta di avvenuta consegna.

Nella nota di risposta alla segnalazione dell’utente, avente a oggetto “Reclamo per scarsa ricezione mobile e interruzione linea fisso”, Vodafone Italia S.p.A. ha riferito che, a seguito delle verifiche effettuate, non è stata riscontrata alcuna anomalia tecnica.

Peraltro, dalle schermate di contatto allegate dall’operatore, risulta che già in data 15 febbraio 2022 è stato rappresentato al cliente un possibile problema di saturazione

dell'impianto interno, in ragione dei molteplici apparati attivi collegati sul medesimo router.

La richiesta *sub iv.* di liquidazione dell'indennizzo per la ritardata disattivazione delle linee non può trovare accoglimento per le seguenti motivazioni.

Invero, nel caso di specie, va rilevato che alcun ritardo è imputabile a Vodafone Italia S.p.A., atteso che l'operatore ha provveduto alla disattivazione delle utenze nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. Infatti, dalla disamina delle schermate depositate da Vodafone Italia S.p.A., è emerso che la richiesta di migrazione delle 5 SIM attive è pervenuta all'operatore in data 23 febbraio 2022 ed è stata espletata il 25 febbraio 2022, con conseguente disattivazione delle stesse nei sistemi Vodafone. Con riguardo alla migrazione della numerazione 010711xxx, la relativa richiesta risulta pervenuta a Vodafone Italia S.p.A. il 24 febbraio 2022 ed espletata il 9 marzo 2022. Infine, a seguito della richiesta di recesso trasmessa dall'istante, tramite PEC, in data 23 febbraio 2022, la numerazione n. 0587476xxx è stata disattivata dall'operatore in data 24 marzo 2022.

Va evidenziato, peraltro, che nella fattura Vodafone n. AO04466xxx del 12 marzo 2022 (periodo 10 gennaio 2022 - 09 marzo 2022) i costi fissi delle ricariche per le quattro SIM ricaricabili sono imputati per il solo mese di gennaio 2022, mentre per la SIM *IoT* tali costi sono imputati fino al 14 febbraio 2022; quanto alla numerazione 010711xxx (*link* n. 10324xxx), i costi fissi vengono computati fino all'8 marzo 2022, in ragione della migrazione avvenuta in data 9 marzo 2022. Nella successiva fattura - n. AO8417xxx del 14 maggio 2022 (periodo 10 marzo 2022 - 09 maggio 2022) - sono presenti esclusivamente i costi (fissi e variabili) relativi al *link* n. 10260xxx (collegato al n. 0587476xxx); va rilevato che i costi fissi sono computati fino al 24 marzo 2022, atteso che il *link* è stato disattivato nella medesima data.

Da ultimo, non può trovare accoglimento la richiesta di cui al punto v., considerato che la procedura di risoluzione delle controversie tramite la piattaforma ConciliaWeb è completamente gratuita e che non risulta al fascicolo documentazione attestante spese di procedura giustificate.

Si dà atto, infine, che l'istanza è stata trasferita, per competenza, a questa Autorità dal CORECOM Toscana in data 4 novembre 2022.

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, Relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità accoglie parzialmente l'istanza della società Parentini Autotrasporti nei confronti di Vodafone Italia S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa;

2. La società Vodafone Italia S.p.A. è tenuta a stornare, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, gli importi fatturati in relazione alla voce "Conguaglio Servizi Digitali", come segue: a) nella fattura n. AO04466xxx del 12 marzo

2022, euro 163,93 (oltre IVA) per ciascuna delle quattro SIM ricaricabili e per il *link* n. 10324xxx; b) nella fattura n. AO8417xxx del 14 maggio 2022, euro 163,93 (oltre IVA) per il *link* n. 10260xxx;

3. La società Vodafone Italia S.p.A. è tenuta, altresì, a stornare, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, la fattura n. AO18120xxx del 13 ottobre 2022, di euro 183,24.

4. La società Vodafone Italia S.p.A. è tenuta, infine, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

5. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del *Codice*.

6. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE

Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba